



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 076 - 11 MARZO 2015

SETTORE

IVA

LA FATTURA ELETTRONICA ALLA PA E LE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 209 a 2014, Legge n. 244/2007
- DD.MM. 3.4.2013, n. 55 e 17.6.2014
- Circolare Agenzia Entrate 24.6.2014, n. 18/E
- Circolari MEF 31.3.2014, n. 1/DF e 9.3.2015, n. 1/DF
- Informative SEAC 8.7.2014, n. 184 e 2.10.2014, n. 246

IN SINTESI

Come noto dal 31.3.2015 scatta l'obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Recentemente il MEF di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto chiarendo l'ambito dei soggetti destinatari della fattura in formato elettronico.

Di seguito si propone una sintesi delle modalità operative collegate alla gestione della fattura elettronica, per l'emissione della quale assume particolare rilevanza il codice attribuito all'ufficio destinatario.

L'utilizzo della modalità elettronica non si limita all'emissione / trasmissione della fattura ma si estende anche alla conservazione / archiviazione della stessa.

SERVIZI COLLEGATI














Come noto l'art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, **l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica**.

Con detta novità il Legislatore, "recependo" il progetto comunitario c.d. "i2010", si propone di automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici.

Come disposto dall'art. 1, DM 7.3.2008 la gestione del sistema è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che a tal fine "si avvale della SOGEI ... quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica" del Sistema di interscambio (SDI), che rappresenta il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla PA.



LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Il DM n. 55/2013, contenente le disposizioni attuative della citata Legge n. 244/2007, individua **per classi** di Pubbliche Amministrazioni le **date di decorrenza** dell'obbligo della fatturazione elettronica.

Recentemente il Dipartimento delle Finanze del MEF, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito con la Circolare 9.3.2015, n. 1/DF alcuni chiarimenti in merito all'ambito soggettivo dei destinatari della disciplina in esame.

Il richiamo ad opera dell'art. 6 del citato Decreto allo **specifico elenco** contenente le PA inserite nel Conto economico consolidato, **pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT** entro il 30.9, come evidenziato nella citata Circolare n. 1/DF "ha indotto alcuni a ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica potesse **circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT**".

Sul punto il MEF sottolinea che l'ambito soggettivo della disciplina della fatturazione elettronica non è circoscritto alle sole Amministrazioni riportate in tale specifico elenco.

Infatti, **per individuare le Pubbliche Amministrazioni interessate** va fatto riferimento all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 (così come richiamato dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, a sua volta richiamato dall'art. 1, comma 2, DM n. 55/2013) che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 7, DL n. 16/2012 richiama le:

- Pubbliche Amministrazioni riportate nel predetto elenco ISTAT;
- · Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Dopo aver specificato che "i destinatari dell'obbligo di fatturazione [sono] quelli risultanti dall'unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati" il MEF propone il seguente elenco riassuntivo.



Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

Amministrazioni dello Stato

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni

Istituzioni universitarie

Istituti autonomi case popolari (IACP)

CCIAA e loro associazioni

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende e Enti del SSN

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)

Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)

CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)

Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009

Amministrazioni indicate nell'elenco ISTAT pubblicato in G.U. entro il 30.9 di ogni anno

Autorità indipendenti

Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007

Amministrazioni autonome

In merito il MEF nella Circolare n. 1/DF in commento precisa come:

"questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla **totalità dei soggetti sopra elencati** col termine «amministrazioni»".

LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Nella Circolare n. 1/DF in esame il MEF fornisce uno specifico chiarimento in merito alle **Amministrazioni locali**.

L'art. 6, comma 3, DM n. 55/2013 dispone(va) che dal 6.6.2015 decorre l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti di **tutte le Amministrazioni** ad **eccezione** di quelle indicate dall'art. 1, comma 214, Legge n. 244/2007 che rinvia alle **Amministrazioni locali**.

Sul punto il MEF evidenzia che l'art. 25, comma 1, DL n. 66/2014, che ha **anticipato al 31.3.2015** il suddetto termine, ha altresì fissato alla medesima data la decorrenza della disciplina in esame per le **Amministrazioni locali** "per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale".

Ciò detto il MEF precisa che:

"... si ritiene che il riferimento alle amministrazioni locali dell'articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali **individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT**".



LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLA PA

Come previsto dall'art. 6, DM n. 55/2013, le **date di decorrenza** dell'applicazione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione sono calendarizzate come di seguito sintetizzato.

6 DICEMBRE 2013 La fatturazione elettronica interessa le Pubbliche Amministrazioni che "volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene". In tal caso la data effettiva di applicazione delle disposizioni in esame corrisponde a quella comunicata al "gestore" del Sistema di interscambio.

6 GIUGNO 2014 L'emissione della fattura elettronica è obbligatoria nei rapporti commerciali con i soggetti individuati nell'elenco ISTAT delle PA:

- Ministeri;
- Agenzie fiscali;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.).

31MARZO **2015**

L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali individuate nell'elenco ISTAT delle PA.

Dalla predetta data, ai sensi dell'art. 6, comma 6, DM n. 55/2013 le Pubbliche Amministrazioni **non possono accettare fatture emesse in forma cartacea**.

Inoltre, **trascorsi 3 mesi** da tale data le Pubbliche Amministrazioni "**non possono procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale**, sino all'invio delle fatture in formato elettronico".

Come evidenziato dal MEF nella Circolare 31.3.2014, n. 1/DF:

"la disposizione ... prevede che l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse ... in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell'obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea".

In merito al trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell'obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 mesi (ad esempio, fattura cartacea emessa il 13.3.2015 nei confronti di un Comune non ancora pagata alla data del 30.6.2015) il MEF specifica che l'Amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento.

Ciò è giustificato dal fatto che "non consentire la conclusione del procedimento avviato in forma cartacea, costituirebbe **un inutile aggravio del procedimento**, in aperta violazione del principio di cui all'art. 1, comma 2, Legge 7.8.1990, n. 241" in base al quale "la pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

Inoltre, in base alla normativa IVA non è possibile:

"l'emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo".



LA FATTURA ELETTRONICA

Di seguito si propone uno schema riassuntivo della disciplina relativa alla fatturazione elettronica.

La fattura elettronica emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili "tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati", va sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale. In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il codice dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all'operazione. La Pubblica Amministrazione ha identificato con un apposito codice gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal SDI **EMISSIONE** curandone la pubblicazione / aggiornamento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it. Ricevuto detto codice (6 caratteri) ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarlo ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarlo direttamente nelle fatture emesse. Va evidenziato che, a seguito dell'introduzione dello split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è stato aggiornato il tracciato XML. A decorrere dal 4.2.2015 al formato FatturaPA è stato aggiunto, infatti, il carattere "S - scissione dei pagamenti" tra quelli ammissibili per il campo < Esigibilita IVA>, contenuto nel blocco informativo < Dati Riepilogo>. Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione va a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna. In caso **TRASMISSIONE** contrario il SDI invia una notifica di "mancata consegna". La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente. La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni "solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio". Le regole generali in ambito IVA prevedono che le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel DM 17.6.2014 (in vigore dal 27.6.2014) mentre quelle create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. 🖰 La Finanziaria 2008 prevede espressamente l'obbligo di **CONSERVAZIONE** conservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia per l'emittente che per il destinatario delle stesse. Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di conservazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (in luogo della precedente cadenza "almeno" quindicinale).